

12190-22



**CORTE DI CASSAZIONE**  
V SEZIONE PENALE  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

- 1 APR 2022  
*Carmela Larzise*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Carmela Larzise*

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 193/03 in quanto

disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

GERARDO SABEONE  
MARIA TERESA BELMONTE  
BARBARA CALASELICE  
ANGELO CAPUTO  
IRENE SCORDAMAGLIA

- Presidente -  
  
- Relatore -

Sent. n. sez. *311*  
UP - 04/02/2022  
R.G.N. 36520/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PREGNO MORENO nato a ASTI il 09/04/1989

avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni dell'Avv. F. Rattazzi, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 13 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Torino e ha confermato la decisione del Tribunale in sede, che aveva condannato Moreno Pregno per *stalking* ai danni della ex compagna Jasmine Vrenna, nonché per i reati di cui agli artt. 570-*bis* e 570 cod. pen., il primo addebitandogli di non aver versato la somma mensile stabilita dal Tribunale di Torino quale mantenimento del figlio Noel, il secondo di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore.

2. Contro la sentenza descritta l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, denunciando tre vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge, mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di *stalking* perché si tratterebbe di pochi episodi, integranti più ingiurie, ma non minacce. Non vi sarebbe motivazione — prosegue il ricorrente — in ordine all'effettiva e reale alterazione delle abitudini di vita o di un perdurante e grave stato d'ansia in capo alla persona offesa. La sentenza impugnata non spiegherebbe, infine, perché la Corte di merito abbia attribuito credito alle dichiarazioni della Vrenna.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione quanto al ritenuto concorso tra le fattispecie di cui agli artt. 570-*bis* e 570 cod. pen. A sostegno della doglianza, il ricorrente richiama un orientamento di legittimità contrario a quello che ha ispirato la tesi propugnata dalla Corte di appello a proposito del concorso, sostenendo, altresì, che esso troverebbe conforto nella sentenza delle Sezioni Unite n. 23866/13, che ha stabilito che il rinvio *quoad poenam* degli artt. 12-*sexies* L. 898 del 1970 e 3 L. 54 del 2006 all'art. 570 cod. pen., si riferisce al primo comma; sicché la fattispecie di cui al secondo comma della previsione codicistica — ritenuto nel caso di specie — è certamente più grave ed assorbe la violazione dell'art. 570-*bis* cod. pen., in cui sono confluite le disposizioni della legge speciale.

2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione quanto al diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, cui la Corte territoriale è giunta ignorando gli elementi favorevoli adottati nell'appello, vale a dire l'incensuratezza, il corretto comportamento processuale e a non gravità della condotte contestate all'imputato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile siccome del tutto generico, sia in ordine alla sussistenza del reato di *stalking*, sia in ordine al vaglio di attendibilità della persona offesa che sarebbe mancato.

Il Collegio osserva, peraltro, che la censura presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché — senza le dovute specificazioni — indica tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non mass. sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile

scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

1.1. Il secondo motivo è infondato.

Non ignora il Collegio, l'indirizzo richiamato dal ricorrente (Sez. 6, n. 3491 del 18/12/2019, dep. 2020, R., Rv. 278219; Sez. 6, n. 57237 del 10/11/2017, R., Rv. 271674; Sez. 6, n. 44629 del 17/10/2013, B., Rv. 256905) secondo il quale la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-*sexies*, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54 (confluito nell'art. 570-*bis* cod. pen.).

Va dato atto, però, che altra impostazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 43560 del 12/10/2021, D., Rv. 282184; Sez. 6, n. 18572 del 10/04/2019, C., Rv. 275677; Sez. 6, n. 55064 del 13/09/2017, F., Rv. 271669), cui la sentenza impugnata ha aderito, ha affermato che sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-*sexies*, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (trasfuso nell'art. 570-*bis* cod. pen.), e quello previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. in quanto l'art. 12-*sexies* cit., fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno.

1.1.1. La soluzione adottata dalla Corte territoriale appare, a parere del Collegio, convincente.

Invero, l'art. 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970, sanziona la condotta del coniuge che si sottragga all'obbligo di corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice a seguito di divorzio ex artt. 5 e 6 della medesima legge con le pene previste dall'art. 570 cod. pen. La medesima disposizione incriminatrice di cui all'art. 12-*sexies* trova applicazione – giusta previsione dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 – anche in caso di violazione degli obblighi di natura economica imposti dal giudice in ipotesi di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei figli. Con il d. lgs 10 marzo 2018, n. 21 (attuativo del principio della riserva di codice), le incriminazioni di cui ai citati artt. 12-*sexies*, legge n. 898/1970 e 3 legge n. 54/2006 sono state abrogate e le relative condotte – in termini sostanzialmente inalterati – sono confluite nel novello art. 570-*bis* cod. pen. Considerata la sovrapponibilità delle condotte, ex artt. 12-*sexies*, legge n. 898/1970 e 3 legge n. 54/2006 rispetto a quella contemplata dall'art. 570-*bis* cod. pen., in relazione alla disciplina del caso che ci occupa, risultano tuttora validi i principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità ed ormai stabilizzati, quindi è ad essi che si farà riferimento ai fini della soluzione delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio.

1.1.2. Deve essere, inoltre, rilevato che il reato di cui al citato art. 12-*sexies* legge cit., come anche richiamato dal citato art. 3 cit. è reato omissivo proprio, di carattere formale e di natura permanente, che prevede quale soggetto attivo soltanto chi sia

tenuto alla prestazione dell'assegno divorzile e consiste nell'inadempimento dell'obbligo economico stabilito dal provvedimento del giudice. L'elemento materiale del reato previsto dall'art. 12-*sexies* è diverso da quello del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen., in quanto la condotta consiste nella mera inosservanza all'obbligazione civile, nella mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, a prescindere dalla prova della mancata messa a disposizione dei mezzi di sussistenza e dello stato di bisogno dell'avente diritto (Sez. 6, n. 44629 del 17/10/2013, B., Rv. 256905). Ai fini dell'integrazione del reato è, quindi, sufficiente l'inadempimento anche solo parziale dell'obbligo, dal momento che all'obbligato non è riconosciuto un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice (Sez. 6, n. 35553 del 07/07/2011, D., Rv. 250841). In ossequio ai principi generali in tema di reati omissivi, il versamento dell'assegno non è ovviamente esigibile, e pertanto non è sanzionabile, nel caso in cui il soggetto agente versi in stato di impossibilità di adempiere per ragioni al medesimo non imputabili. Il reato è punito a titolo di dolo, che presuppone la coscienza e volontà di sottrarsi all'obbligo (Sez. 6 n. 21873 del 03/05/2007, P.G. in proc. F., Rv. 236699 non mass. sul punto).

Si deve, poi, sottolineare che, risolvendo una serie di questioni problematiche evidenziate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il generico rinvio *quoad poenam*, fatto dall'art. 12-*sexies* all'art. 570 cod. pen., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255269, richiamata anche dal ricorrente).

1.1.3.L'art. 570, comma 2 n. 2, cod. pen. sanziona, invece, la condotta di colui il quale faccia mancare, cioè ometta di apprestare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa. La condotta punita integra pertanto un reato omissivo proprio, sebbene possa essere commessa anche mediante azioni, quali il compimento di atti simulati o fraudolenti sui propri beni, allo scopo di dimostrare l'impossibilità ad adempiere. Si tratta di un reato di evento, là dove impone la verifica circa l'integrazione della mancata soddisfazione dei bisogni degli alimentandi. Va infine, precisato che la nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" non si identifica con il concetto civilistico di "alimenti" previsto dagli artt. 433 e sgg. cod. civ. (in particolare dall'art. 438 cod. civ.), atteso che, seppure entrambi postulano lo stato di bisogno, gli alimenti devono essere determinati in proporzione al bisogno di chi li domanda ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli, tenendo conto delle necessità di vita in relazione alla posizione sociale dell'alimentando. Detti mezzi non sono riconducibili neanche al concetto di "mantenimento" — che viene in rilievo nei procedimenti giudiziali di separazione personale e divorzio ai sensi degli artt. 155 e 156 cod. civ. dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 — in quanto esso non presuppone lo stato di bisogno dell'avente diritto e viene determinato in relazione alla capacità economica dell'obbligato e rapportato al tenore di vita del soggetto avente diritto. I mezzi di sussistenza rilevanti ai fini della incriminazione si identificano, invece, in tutti i bisogni fondamentali della vita quotidiana (quali il vitto, l'abitazione, i canoni per forniture, i medicinali, le spese per

l'istruzione dei figli e di vestiario: Sez. 6, n. 1460 del 16/12/1982, dep. 1983, T., Rv. 157487).

Il concetto di mezzi di sussistenza ha, dunque, un ambito diverso da quelli di "mantenimento" e di "alimenti", in quanto è indipendente dalla condizione sociale del destinatario e si riferisce alle sole cose necessarie per assicurare una vita dignitosa, secondo parametri di carattere universale che non tengono conto della provenienza sociale dell'obbligato né dell'avente diritto. L'incriminazione presuppone, seppure in modo implicito, che il soggetto passivo versi in "stato di bisogno" (inteso come stato effettivo, che si traduca in una mancanza di mezzi di sussistenza al momento del fatto cui la persona non sia in grado di fare fronte autonomamente, a prescindere dalle ragioni per cui esso si sia verificato : Sez. 6, n. 8245 del 17/04/1984, V., Rv. 165984).

1.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, giacché non considera che la Corte di merito ha negato i benefici evidenziando che, al momento della sentenza di primo grado, le condotte di cui ai capi 2) e 3) erano ancora in essere, il che rendeva impossibile una prognosi positiva circa la condotta futura dell'imputato. Si sottolinea che si tratta di *ratio decidendi* non avversata. E' noto, infatti, che, secondo i principi pacificamente espressi sul punto da questa Corte regolatrice, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle *rationes decidendi* poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 12952, del 29/11/2019, Grim Karim, Sidal, n.m.; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972).

2. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

2.1. Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196, in considerazione dei rapporti tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 4/2/2022

Il Consigliere estensore  
Barbara Calaselice



Il Presidente  
Gerardo Sabeone

